



Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'Europa
DPA011 Servizio "Autorità di Gestione Unica FESR-FSE, Programmazione e Coordinamento Unitario"

Ufficio Programmazione Unitaria e Segreterie Tecniche

POR FSE ABRUZZO 2014-2020
Piano Operativo FSE 2017-2019
Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione"

ASSE 4 – Capacità istituzionale e amministrativa

Obiettivo Tematico 11

Rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e un'amministrazione pubblica efficiente

Priorità d'investimento 11i

Investire nella capacità istituzionale e nell'efficienza delle pubbliche amministrazioni e dei servizi pubblici a livello nazionale, regionale e locale nell'ottica delle riforme, di una migliore regolamentazione e di una buona *governance*

Obiettivo specifico 11.3

Miglioramento delle prestazioni della pubblica amministrazione

Tipologia di azione 11.3.6

Azioni di sviluppo e rafforzamento della collaborazione in rete interistituzionale e di coinvolgimento degli *stakeholders*, con particolare riferimento ai servizi sociali, ai servizi per l'impiego, ai servizi per la tutela della salute, alle istituzioni scolastiche e formative

Intervento 25

Empowerment delle Istituzioni locali

EMPOWERMENT DELLE ISTITUZIONI LOCALI

AVVISO PUBBLICO PER IL SOSTEGNO ALLA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE, PROGRAMMAZIONE E ACCESSO AI FINANZIAMENTI RESI DISPONIBILI A VALERE SU PROGRAMMI EUROPEI, NAZIONALI E REGIONALI.

Indice

ARTICOLO 1 - OGGETTO E FINALITÀ	3
ARTICOLO 2 - FINANZIAMENTO	3
ARTICOLO 3 - DESTINATARI DELL'AVVISO E REQUISITI	3
ARTICOLO 4 - CARATTERISTICHE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI	4
ARTICOLO 5 - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE.....	4
ARTICOLO 6 - ISTRUTTORIA E CAUSE DI ESCLUSIONE DELLA DOMANDA.....	5
ARTICOLO 7 - CRITERI DI VALUTAZIONE	5
ARTICOLO 8 - ENTITÀ DEL CONTRIBUTO E SPESE AMMISSIBILI.....	8
ARTICOLO 9 - ADEMPIMENTI E VINCOLI.....	9
ARTICOLO 10 - CIRCUITO FINANZIARIO	10
ARTICOLO 11 - MONITORAGGIO E CONTROLLO	10
ARTICOLO 12 - INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ	11
ARTICOLO 13 - TUTELA DELLA PRIVACY.....	11
ARTICOLO 14 - INFORMAZIONI GENERALI.....	11
ARTICOLO 15 - DISPOSIZIONI DI RIFERIMENTO	12
ALLEGATI	15

Articolo 1 - Oggetto e finalità

1. L'Intervento n. 25 "*Empowerment delle Istituzioni locali*", incardinato nell'Asse IV del Piano Operativo 2017-2019 di cui alla D.G.R. n. 526 del 26 settembre 2017, è destinato agli Enti Locali ed è volto a favorire, in forma coordinata e nell'ambito della costruzione di una strategia unitaria di sviluppo territoriale, la gestione associata di servizi diretti a sostenere, in maniera efficace, l'accesso a finanziamenti resi disponibili a valere su programmi europei, nazionali e regionali.
2. Con il presente Avviso sono selezionate proposte progettuali che, in attuazione dell'Intervento n. 25, prevedano lo sviluppo di modelli per la gestione associata dei servizi di cui al comma 1, l'accompagnamento alla costituzione degli Uffici Unici, l'assistenza nella fase di *start up* e azioni formative finalizzate a costruire e rafforzare specifiche competenze tecnico-professionali.
3. In esito alle procedure di selezione di cui al presente Avviso, valutati i contenuti delle proposte progettuali presentate e nel rispetto delle disposizioni europee e nazionali sulla ammissibilità della spesa, vengono individuate le aggregazioni di soggetti pubblici locali destinatarie dei contributi.
4. La Regione Abruzzo è interessata a sostenere l'individuazione di un efficace modello prototipale di gestione associata dei servizi di cui al comma 1, da diffondere quale buona prassi sul territorio e incentivare con nuove forme di sostegno.

Articolo 2 - Finanziamento

1. Per la realizzazione dell'Intervento n. 25 di cui all'art. 1 è prevista una dotazione di risorse complessive pari a € 725.536,60.
2. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di variare la dotazione finanziaria nei limiti e nel rispetto dei vincoli del Programma e di quelli di bilancio.

Articolo 3 - Destinatari dell'Avviso e requisiti

1. Le candidature possono essere presentate esclusivamente da aggregazioni di soggetti pubblici locali del territorio della Regione Abruzzo, costituitesi o in corso di costituzione con Convenzione, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali*).
1. Nel caso di aggregazioni in corso di costituzione, gli Enti Locali devono costituirsi formalmente entro i 30 giorni successivi alla pubblicazione degli esiti della selezione, pena la non ammissibilità al finanziamento.
2. Ogni Ente Locale può partecipare esclusivamente all'interno di un'unica aggregazione. Qualora un soggetto risulti presente in più di una aggregazione, le stesse sono tutte escluse dalla procedura di selezione.

Articolo 4 - Caratteristiche delle proposte progettuali

1. In coerenza con le attività previste dall'Intervento n. 25 "Empowerment delle Istituzioni locali" di cui all'art. 1, le proposte progettuali devono prevedere:
 - a) lo sviluppo di un modello per la gestione associata dei servizi che tenga conto delle specificità degli EE.LL. che compongono l'aggregazione e delle condizioni di contesto;
 - b) l'accompagnamento alla costituzione degli Uffici Unici, affinché gli stessi siano messi in condizioni di avviare le proprie attività e sostenerle anche successivamente alla conclusione delle attività progettuali;
 - c) l'assistenza e la consulenza nella fase di *start up*, al fine di costruire i presupposti e le condizioni per la maggiore efficacia degli interventi;
 - d) costruzione/adesione alle reti a livello nazionale e transnazionale e/o adozione di strumenti a supporto della costruzione di *partnership*;
 - e) implementazione di strategie, strumenti e materiale di comunicazione e di informazione da utilizzare sul territorio (siti *web*, *newsletter*, *open days*, etc.);
 - f) azioni formative finalizzate a costruire e rafforzare specifiche competenze tecnico-professionali.
2. Il progetto deve specificare la tempistica di realizzazione, tenuto conto che lo stesso deve essere concluso entro il 31 dicembre 2020 e deve prevedere una durata massima di 24 mesi, decorrenti dalla data di avvio del progetto medesimo. La Regione Abruzzo si riserva la possibilità di valutare eventuali proroghe a fronte di motivate esigenze, fermo restando il termine ultimo di ammissibilità della spesa fissato al 31 dicembre 2023.

Articolo 5 - Modalità e termini di presentazione delle candidature

1. La candidatura deve essere presentata esclusivamente attraverso l'utilizzo della piattaforma presente all'indirizzo: **app.regione.abruzzo.it/avvisi pubblici/** seguendo le indicazioni ivi riportate. Altre modalità di invio comportano l'esclusione della candidatura.
2. La piattaforma di caricamento è resa fruibile a partire dalle ore 9.00 del giorno successivo alla pubblicazione dell'Avviso sul B.U.R.A.T. e sino alle ore 9.00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione. Se il termine coincide con un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale successivo.
3. Il *Dossier* di candidatura è costituito da:
 - a) domanda di partecipazione (Allegato 1), sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante dell'Ente Locale capofila, in caso di Convenzione già sottoscritta, ovvero dai rappresentanti legali di tutti gli Enti Locali aggregandi, in caso di Convenzione da sottoscrivere;
 - b) Convenzione sottoscritta con evidenza dell'Ente Locale capofila, ovvero Deliberazioni consiliari di tutti gli Enti Locali aggregandi, nel caso di Convenzione da sottoscrivere (Allegato 2);
 - c) progetto sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante dell'Ente Pubblico capofila individuato in Convenzione ovvero, in caso di Convenzione da sottoscrivere,

dai rappresentanti legali di tutti gli Enti Locali, redatto secondo le indicazioni riportate nell'Allegato 3;

d) dichiarazione di impegno (Allegato 4) debitamente compilata e sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante dell'Ente Pubblico capofila, in caso di Convenzione già sottoscritta, ovvero compilato e sottoscritto da ciascuno dei rappresentanti legali degli Enti Locali che intendono sottoscrivere apposita Convenzione, ai sensi dell'art. 30 del TUEL.

4. È obbligatoria l'indicazione di un indirizzo di PEC - Posta Elettronica Certificata, a mezzo del quale sono gestite tutte le comunicazioni successive.
5. Non sono ammesse integrazioni di documenti, se non richieste. L'invio, entro il termine previsto, di una nuova candidatura da parte della medesima aggregazione, annulla e sostituisce la precedente.
6. Con la presentazione della candidatura si intendono conosciuti e accettati tutti gli obblighi e le condizioni contenuti nel presente Avviso.

Articolo 6 - Istruttoria e cause di esclusione della domanda

1. Al fine di procedere alla verifica dei requisiti di ricevibilità e ammissibilità, nonché alla successiva valutazione di merito, è nominata apposita Commissione di Valutazione costituita con provvedimento del Direttore del Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'Europa.
2. Le domande pervenute sono sottoposte ad una prima istruttoria formale. La verifica delle condizioni di ricevibilità è assolta in sede di presentazione delle domande attraverso la piattaforma che verifica i termini e la modalità di presentazione delle candidature. Con riferimento all'ammissibilità, non sono ritenute ammissibili le candidature:
 - a) presentate da soggetti privi dei requisiti di cui all'art. 3;
 - b) non rispondenti alle specifiche tecniche fornite all'art. 4;
 - c) presentate con modalità difformi da quelle specificate dall'art. 5;
 - d) non sottoscritte, con firma digitale, secondo le indicazioni di cui all'art. 5;
 - e) presentate da aggregazioni all'interno delle quali siano inseriti soggetti che partecipino anche ad altre aggregazioni candidate.
3. Nel rispetto di quanto stabilito dal Comitato di Sorveglianza, ove ne ricorrano i presupposti, si procede all'applicazione del principio del soccorso istruttorio.
4. L'esito negativo della valutazione dei requisiti di ricevibilità e/o ammissibilità comporta la conclusione del procedimento con rigetto della domanda che viene, pertanto, esclusa dalla successiva valutazione di merito.
5. Ai soggetti le cui domande sono dichiarate non ammissibili è data comunicazione scritta, tramite PEC, delle motivazioni che hanno determinato l'esclusione.

Articolo 7 - Criteri di valutazione

1. Le domande ammissibili sono sottoposte a valutazione di merito da parte della Commissione di Valutazione di cui all'art. 6, co. 1.
2. La Commissione procede all'esame di merito dei progetti ed all'attribuzione di punteggi (fino ad un massimo di 100) sulla base dei criteri di valutazione previsti nella tabella di seguito e coerenti con i criteri di selezione delle operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza:

	Criteri di valutazione	Punteggio massimo
A	<p>Efficacia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. contributo della proposta al raggiungimento delle finalità proprie dell'obiettivo tematico 11; 2. il progetto contribuisce al raggiungimento degli obiettivi indicati all'art. 1 dell'Avviso; 3. contributo al rispetto dei principi orizzontali di cui agli artt. 7 e 8 del Reg. 1303/2013, rispettivamente Promozione della parità tra uomini e donne e non discriminazione e Sviluppo sostenibile. 	<p>A1: 20 punti A2: 10 punti se esiste una sufficiente corrispondenza tra il progetto e gli obiettivi indicati all'art. 1 dell'Avviso; 15 punti se esiste una buona corrispondenza tra il progetto e gli obiettivi indicati all'art. 1 dell'Avviso; 20 se esiste una ottima corrispondenza tra il progetto e gli obiettivi indicati all'art. 1 dell'Avviso. A3: 10 punti</p>
B	<p>Qualità:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. aggregazioni al cui interno ci siano Comuni con più di 15.000 abitanti; 2. aggregazioni formate da Comuni territorialmente contigui; 3. numero di istituzioni locali coinvolte nella gestione associata dei servizi di progettazione e programmazione; 4. livello di potenziale incisività del progetto nello sviluppo di nuovi modelli e prototipi per la gestione associata dei servizi specifici; 5. l'articolazione del progetto è chiara, dettagliata e coerente dal punto di vista logico e cronologico; 	<p>B1: 5 punti B2: 5 punti B3: 3 punti nel caso di partecipazione in forma associata con almeno due componenti; 5 punti nel caso di partecipazione in forma associata con più di due e fino a 4 componenti; 7 punti nel caso di partecipazione in forma associata con cinque componenti o più di cinque. B4: 3 punti nel caso di sufficiente incisività del progetto nello sviluppo di nuovi modelli e prototipi per la gestione associata dei servizi specifici; 4 punti nel caso di buona incisività del progetto nello sviluppo di nuovi modelli e prototipi per la gestione associata dei servizi specifici;</p>

		<p>5 punti nel caso di ottimale incisività del progetto nello sviluppo di nuovi modelli e prototipi per la gestione associata dei servizi specifici;</p> <p>B5: 4 punti se l'articolazione del progetto è sufficientemente chiara, dettagliata e coerente dal punto di vista logico e cronologico;</p> <p>8 punti se l'articolazione del progetto è particolarmente chiara, dettagliata e coerente dal punto di vista logico e cronologico.</p>
C	<p>Efficienza della spesa:</p> <p>1. il progetto prevede un utilizzo efficiente ed equilibrato delle risorse finanziarie a disposizione.</p>	<p>C1: 10 punti nel caso di una sufficiente esplicazione circa l'utilizzo efficiente ed equilibrato delle risorse finanziarie a disposizione;</p> <p>15 punti nel caso di una buona esplicazione circa l'utilizzo efficiente ed equilibrato delle risorse finanziarie a disposizione;</p> <p>20 punti nel caso di una ottimale esplicazione circa l'utilizzo efficiente ed equilibrato delle risorse finanziarie a disposizione.</p>

3. In riferimento ai criteri di valutazione A, B e C, il punteggio è assegnato tenuto conto del progetto, redatto secondo il format in Allegato 3 di cui all'art. 5, comma 3, lett. b). Sono considerati idonei i progetti che conseguono un punteggio minimo complessivo pari a 60.
4. A parità di punteggio, la precedenza in graduatoria è attribuita in base al seguente ordine:
 - a) maggior punteggio ottenuto sul criterio A;
 - b) maggior punteggio ottenuto sul criterio B;
 - c) maggior punteggio ottenuto sul criterio C;
 - d) sorteggio pubblico.
5. Al termine della valutazione di merito, e comunque entro un termine massimo di 90 giorni dalla scadenza di presentazione delle candidature, è predisposta, a cura della Commissione di Valutazione, la graduatoria finale con l'indicazione dei punteggi attribuiti.
6. Conclusa la valutazione di merito, la Commissione di Valutazione comunica la graduatoria al Servizio "Autorità di Gestione Unica FESR/FSE, Programmazione e Coordinamento Unitario" DPA011, il quale, prima della approvazione, trasmette gli esiti al competente Servizio di Controllo di I livello per le verifiche di competenza sulla procedura di selezione.

7. In esito a tali verifiche, il Servizio competente per i controlli di I livello trasmette la check list relativa ai controlli effettuati al Servizio “Autorità di Gestione Unica FESR/FSE, Programmazione e Coordinamento Unitario” DPA011 per l’adozione degli atti conseguenti.
8. Ad esito positivo del controllo, il Dirigente del Servizio “Autorità di Gestione Unica FESR/FSE, Programmazione e Coordinamento Unitario” DPA011 approva la graduatoria e ne dispone la pubblicazione sul sito *L’Abruzzo in Europa* (www.regione.abruzzo.it/europa), sul BURAT e sul sito URP, insieme all’elenco delle candidature non ammesse con l’indicazione dei motivi di non ammissibilità.
9. Nel caso in cui si determinino economie dovute a rinunce da parte dei destinatari, si procede allo scorrimento della graduatoria, dandone comunicazione ai nuovi destinatari, assegnatari del contributo, tramite posta certificata.
10. Avverso i provvedimenti adottati è ammesso ricorso nei tempi e con le modalità di legge.

Articolo 8 - Entità del contributo e spese ammissibili

1. Il contributo richiesto deve essere compreso tra 60.000 e 70.000 euro per ciascun progetto.
2. Sono ammissibili tutte le spese sostenute a partire dalla data di adozione del provvedimento di concessione e fino alla conclusione delle attività progettuali.
3. L’ammissibilità della spesa è stabilita dalle norme europee e nazionali e le attività devono essere svolte conformemente alle disposizioni europee, nazionali e regionali, nonché in coerenza con le previsioni del Si.Ge.Co POR FESR -FSE ABRUZZO 2014-2020, approvato con D.G.R. n.395 del 18.07.2017, e del complementare Manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione, approvato con D.D. n. DPA/194 del 13.11.2017.
4. I costi diretti ammissibili per la realizzazione delle attività, purché approvati dall’Autorità di Gestione, sono rimborsati solo se effettivamente sostenuti e pagati, ai sensi dell’art. 67, par. 1, lett. a) del Reg. (UE) 1303/2013, e se previsti nel Piano Economico a preventivo inserito in Allegato 2.
5. I costi indiretti dell’operazione sono rimborsati, sulla base delle previsioni del Reg. (UE) 1303/2013, art. 68, par. 1, lett. b), con l’applicazione di un tasso forfettario massimo del 10% sulle spese dirette di personale ammissibili.
6. Per l’individuazione del costo orario delle risorse umane interne possono applicarsi le disposizioni regolamentari di cui all’art. 68, par. 2 del Reg. (UE) 1303/2013. Pertanto, la tariffa oraria applicabile può essere calcolata dividendo per 1.720 ore i più recenti costi annui lordi per l’impiego documentati.
7. Ai sensi dell’art. 69, par. 3 del Reg. (UE) 1303/2013, in combinato disposto con l’art. 13, par. 4 del Reg. (UE) 1304/2013, non sono ammissibili:
 - a) gli interessi passivi, ad eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d’interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;
 - b) l’acquisto di infrastrutture, terreni e beni immobili;

- c) l'imposta sul valore aggiunto, salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA.
8. Inoltre, non sono ammissibili:
- d) i costi relativi a multe, penali, ammende, sanzioni pecuniarie, oneri e spese processuali e di contenziosi, ad esclusione dei costi relativi alla denuncia alle autorità competenti e alle consulenze connesse;
- e) i deprezzamenti e le passività;
- f) i costi relativi alle composizioni amichevoli, agli arbitrati e gli interessi di mora;
- g) le commissioni per operazioni finanziarie, le perdite di cambio e gli altri oneri meramente finanziari.

Articolo 9 - Adempimenti e vincoli

1. Sulla base della graduatoria, il Dirigente del Servizio "Autorità di Gestione Unica FESR-FSE, Programmazione e Coordinamento Unitario" DPA011 provvede ad adottare i provvedimenti di concessione con il dettaglio delle condizioni specifiche per il sostegno, che sono portati a conoscenza dei destinatari a mezzo pec, fatta eccezione per le aggregazioni non ancora formalmente costituite che hanno 30 giorni di tempo a disposizione, dalla data di pubblicazione della graduatoria, per formalizzare la costituzione e sottoscrivere apposita Convenzione.
2. Il RdAG provvede a richiedere formalmente copia della Convenzione sottoscritta, qualora in posizione utile in graduatoria siano presenti aggregazioni non ancora formalmente costituite. Trascorsi i 30 giorni, l'aggregazione si intende decaduta dal diritto.
3. Fatte salve le specifiche disposizioni contenute nel presente Avviso, l'intervento si realizza nel rispetto del Si.Ge.Co. POR FESR-FSE 2014-2020, approvato con D.G.R. n. 395 del 18.07.2017, e del complementare Manuale delle Procedure dell'Autorità di Gestione, approvato con D.D. n. DPA/194 del 13 novembre 2017.
4. Il destinatario è tenuto a comunicare l'avvio attività entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di concessione, utilizzando la modulistica allegata al Manuale di cui al precedente comma 2. L'inosservanza di tali termini comporta la revoca della concessione.
5. Ulteriori disposizioni concernenti aspetti di carattere gestionale e finanziario possono essere adottate dal competente Servizio "Autorità di Gestione Unica FESR-FSE, Programmazione e Coordinamento Unitario" DPA011, successivamente alla pubblicazione del presente Avviso, in coerenza e attuazione del Manuale delle Procedure dell'Autorità di Gestione del POR FSE Abruzzo 2014-2020.
6. In conformità alle disposizioni di cui all'art. 140 del Reg. (UE) 1303/2013, tutta la documentazione relativa alle operazioni deve essere conservata e archiviata dal Responsabile di Azione per la Gestione (RdAG). La stessa deve sempre essere disponibile su richiesta da parte degli organi competenti.

7. Il Soggetto destinatario del contributo è tenuto a mantenere una contabilità separata ovvero una codificazione contabile adeguata, ai sensi dell'art. 125, par. 4, lett. b) del Reg. (UE) n. 1303/2013.
8. Il destinatario è tenuto al rispetto del divieto di doppio finanziamento.
9. Per l'acquisizione di beni e servizi indispensabili per l'attuazione del progetto approvato, i destinatari sono tenuti ad attivare le necessarie procedure ad evidenza pubblica.

Articolo 10 - Circuito finanziario

1. Il circuito finanziario è quello previsto dal Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione del POR FSE 2014-2020.
2. L'eventuale richiesta di anticipazione, nel limite del 40%, può essere presentata solo successivamente alla comunicazione di avvio attività ed entro un termine massimo di 30 giorni dalla stessa.
3. Il destinatario può chiedere fino ad un massimo di 2 pagamenti intermedi. Tuttavia, prima di chiedere un pagamento intermedio, e perché questo sia accettato, il destinatario è tenuto a dimostrare di aver speso almeno il 20% del finanziamento pubblico assegnato, mediante produzione al Responsabile di Azione per la Gestione (RdAG) dei pertinenti giustificativi di spesa debitamente quietanzati e dei relativi mandati.
4. L'inosservanza dei termini sopra indicati comporta, nei confronti dei destinatari inadempienti, la revoca della concessione e il recupero delle somme anticipate.
5. La domanda di rimborso a saldo deve essere presentata entro 90 giorni dal termine delle attività.
6. I costi indiretti sono rimborsabili esclusivamente sul rendiconto finale, in relazione all'ammontare delle spese dirette di personale ammissibili che costituiscono base di calcolo per l'applicazione del tasso.

Articolo 11 - Monitoraggio e controllo

1. La gestione ed il monitoraggio sono affidati al Servizio "Autorità di Gestione Unica FESR-FSE, Programmazione e Coordinamento Unitario" DPA011.
2. Il controllo di primo livello delle attività oggetto del presente Avviso è posto in essere dal Servizio "Vigilanza e Controllo" DPG012.
3. I destinatari sono obbligati a fornire alla Regione Abruzzo tutte le informazioni necessarie ai fini dell'implementazione e dell'alimentazione del sistema di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale.
4. Ai sensi del D.P.R. 445/2000 la Regione Abruzzo sottopone a controlli e verifiche il contenuto delle dichiarazioni secondo le modalità e le condizioni previste dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. 445/2000. Qualora dai controlli emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti ed incorre nelle sanzioni penali previste dall'Art. 76 del D.P.R. 445/2000.

Articolo 12 - Informazione e pubblicità

1. Sulla base di quanto disposto nell'Allegato XII del Regolamento (UE) 1303/13, punto 2.2., i destinatari delle operazioni, in materia di informazione e comunicazione, hanno la responsabilità e sono tenuti a rendere riconoscibile il sostegno dei fondi all'attuazione del progetto, riportando come di seguito illustrato:
 - a) l'emblema dell'Unione, conformemente alle caratteristiche tecniche stabilite nell'atto di attuazione adottato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 115, paragrafo 4, insieme a un riferimento all'Unione, insieme a un riferimento all'Unione;
 - b) un riferimento al fondo o ai fondi che sostengono l'operazione.
2. In particolare, durante l'attuazione dell'operazione, il destinatario è tenuto ad informare il pubblico sul sostegno ottenuto dai fondi:
 - a) fornendo, sul sito *web* del destinatario, una descrizione dell'operazione, delle finalità e dei risultati, ed evidenziando il sostegno economico ricevuto dall'Unione;
 - b) collocando almeno un poster con informazioni sul progetto (formato minimo A3), che indichi il sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso di un edificio;
 - c) rendendo esplicita la provenienza del finanziamento su tutta la documentazione che viene prodotta per il pubblico.
3. I destinatari sono informati che l'AdG, sulla base delle previsioni di cui all'art. 115 paragrafo 2 del Reg. (UE) 1303/2013, all'Allegato XII del medesimo Regolamento, all'art. 18 del Decreto Legge 22.6.2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese convertito, con modificazioni, in Legge 7.08.2012, n. 134, e agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14.3.2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", provvede alla pubblicazione dell'elenco dei destinatari.

Articolo 13 - Tutela della privacy

1. Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento vengono trattati nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante "*Codice in materia di protezione dei dati personali*".

Articolo 14 - Informazioni generali

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso, si rimanda alle disposizioni di riferimento elencate all'art. 15.
2. La Struttura Organizzativa cui è attribuito il procedimento è l'Ufficio Programmazione Unitaria e Segreterie Tecniche, Servizio "Autorità di Gestione Unica FESR-FSE, Programmazione e Coordinamento Unitario" DPA011, Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'Europa, Regione Abruzzo.

3. Responsabile del procedimento è il Dott. Sergio Santucci, Responsabile dell'Ufficio Programmazione Unitaria e Segreterie Tecniche.
4. Tutte le richieste di chiarimenti relative al presente Avviso possono essere avanzate attraverso la piattaforma di cui all'art. 5, co. 1.
5. Il presente Avviso e la relativa modulistica sono pubblicati sul sito L'Abruzzo in Europa (www.regione.abruzzo.it/europa), che prevede il link al sito tematico FSE, sul sito dell'URP e sul BURAT.

Articolo 15 - Disposizioni di riferimento

La Regione Abruzzo, Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'Europa, adotta il presente Avviso in coerenza con la seguente normativa:

- Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012
- Regolamento (UE) n. 1298/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11.12.2013 che modifica il Regolamento (CE) n. 1083/2013 e che riguarda la dotazione finanziaria dell'FSE per alcuni Stati membri;
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" che abroga il Regolamento (CE) n. 1998/2006 del Consiglio;
- Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
- Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce, conformemente al Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;

- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2014 della Commissione dell'11 settembre 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
- Regolamento di esecuzione (UE) 207/2015 della Commissione del 20 gennaio 2015 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di informazioni relative a un grande progetto, il piano d'azione comune, le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, la dichiarazione di affidabilità di gestione, la strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo annuale nonché la metodologia di esecuzione dell'analisi costi-benefici e, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo di cooperazione territoriale europea.
- Decisione (CE) n. C(2014)10099 final del 17 dicembre 2014 che approva il POR Regione Abruzzo - Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020 per il sostegno del FSE nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" per il periodo 01.01.2014 – 31.12.2020
- Decisione (CE) n. C(2017) 5838 final del 21 agosto 2017 che modifica la Decisione di esecuzione n. C (2014) 10099 del 17 dicembre 2014 relativa alla approvazione del POR FSE Abruzzo 2014-2020;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- Legge del 13 agosto 2010, n. 136, concernente la tracciabilità dei flussi finanziari e successive modifiche e integrazioni;
- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265";
- D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- D. Lgs del 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali";

- D. Lgs. del 07 marzo 2005, n. 82, “Codice dell'amministrazione digitale”;
- Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.
- Direttiva della Presidenza del consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2011, n. 14, recante “Adempimenti urgenti per l’applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 18 della Legge del 12 novembre 2011, n. 183”;
- DGR n. 180 del 13 marzo 2015, di presa d’atto della decisione della Commissione Europea N. C(2014)10099 del 17 dicembre 2014 che ha approvato, così come esplicitato nell’articolo 1 della predetta Decisione, il POR "Regione Abruzzo - Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno del FSE nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Abruzzo per il periodo dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2020;
- DGR n. 344 del 05 maggio 2015, come modificata e integrata dalla DGR n. 776 del 19.05.2015, di approvazione dell’atto di organizzazione relativo alla disciplina delle macrostrutture della Giunta regionale in attuazione della LR 26 agosto 2014, n. 35 attribuendo al Direttore del Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l’Europa le funzioni di Autorità di Gestione del FSE;
- DGR n. 526 del 26 settembre 2017, recante “POR FSE Abruzzo 2014-2020 – Obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione. Approvazione Piano Operativo FSE 2017-2019”;
- Determinazione Direttoriale n. DPA/175 del 12 ottobre 2017, recante “POR FSE Abruzzo 2014-2020 - Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione"- Aggiornamento del Cronobilancio 2017-2019 approvato con DGR 470/2017 “;
- Determinazione Direttoriale n. DPA/129 dell’11 agosto 2017, recante “POR FSE Abruzzo 2014-2020 Obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione” – CCI 2014IT05SFOP009 – Approvazione del Manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione”;
- Determinazione Direttoriale n. DPA/180 del 24 ottobre 2017, recante “POR FSE Abruzzo 2014-2020 - Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione"- CCI 2014IT05SFOP009 – Approvazione modifica del Manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione e Allegati”;
- Determinazione Direttoriale n. DPA/194 del 13 novembre 2017, recante “POR FSE Abruzzo 2014-2020 - Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione"- CCI 2014IT05SFOP009 – Approvazione modifica del Manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione e Allegati – Novembre 2017”;
- Sistema di Gestione e Controllo Si.Ge.Co. POR FSE ABRUZZO 2014-2020 Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” – CCI 2014IT05SFOP009 approvato con DGR del 18 luglio 2017 n.395;
- Carta di Pescara approvata con DGR 502/2016;
- Leggi e norme statali e regionali vigenti in materia di formazione, istruzione e politiche attive del lavoro, politiche sociali, famiglia, minori, immigrati.

ALLEGATI

Sono parte integrante del presente Avviso i seguenti allegati:

- domanda di partecipazione Allegato 1;
- Convenzione sottoscritta con evidenza dell'Ente Locale capofila ovvero Deliberazioni consiliari di tutti gli Enti Locali aggregandi, nel caso di Convenzione da sottoscrivere Allegato 2;
- format di progetto Allegato 3;
- dichiarazione di impegno Allegato 4.

S:\DA\Servizio Autorità di Gestione Unica Fesr – Fse\POR FSE 2014 - 2020\ASSE IV CAPACITA' AMMINISTRATIVA\Azione_11.3.6 Empowerment\AVVISO Empowerment ist. locali

S:\DA\Servizio Autorità di Gestione Unica Fesr – Fse\POR FSE 2014 - 2020\PO 17-19\Interventi_PO\Intervento_25_Empowerment_istituzioni_locali